Spedizione in abbonamento postale **Anno 92° — Numero 142**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 giugno 1951** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 19 maggio 1950
registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1950
registro Presidenza n. 43, foglio n. 122

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

ODINO Giancarlo fu Francesco e di Calleri Rosa, da Genova, classe 1894, capitano fanteria, partigiano combattente (*alla memoria*). — Patriota di sicura fede, dopo l'armistizio fu ardente animatore e valente organizzatore della resistenza armata nella Liguria. La « Brigata autonoma militare » da lui creata e comandata fu sempre di esempio per fede, per disciplina e per efficienza combattiva. Caduto, dopo strenua resistenza, in mani nemiche tentò generosamente di salvare i dipendenti rivendicando per sè ogni responsabilità. Costretto ad assistere all'eccidio di un centinaio dei suoi uomini, fu esemplare per fierezza di comportamento e per la dignità ed il coraggio che seppe infondere nei martiri. Risparmiato, insieme al giovane suo figlio, allo scopo di strappargli rivelazioni e delazioni, fu sottoposto a lunghe torture fisiche e morali, ma nulla rivelò imponendosi, anzi, alla ammirazione degli stessi barbari carnefici tedeschi. Fucilato per rappresaglia sul Colle del Turchino, chiuse da forte la nobile vita nel pensiero e nel nome della libertà e della Patria. — Colle del Turchino, 19 maggio 1944.

(2048)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1951, n. 427.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Grosseto ad acquistare un terreno per la costruzione della nuova sede camerale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 292 del 12 ottobre 1950, con la quale la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Grosseto ha stabilito di procedere all'acquisto di un appezzamento di terreno per la costruzione della nuova sede camerale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Grosseto è autorizzata ad acquistare dalla S. A. Commercio ligniti ed altri combustibili « S.A.C.L.E.A.C. » di Firenze un appezzamento di terreno di mq. 1600, alle condizioni previste nella deliberazione n. 292 del 12 ottobre 1950.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1951

EINAUDI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1951
Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 123. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1951, n. 428.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Ognina di Catania.

N. 428. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catania in data 15 agosto 1945, integrato con postille 26 settembre 1946 e 21 dicembre 1948, relativo all'erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Ognina di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1951, n. 429.

Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione e chiusura al culto della Chiesa filiale di San Giovanni Battista, nel comune di Raccuja (Messina).

N. 429. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Patti in data 23 gennaio 1950, integrato con dichiarazione 22 novembre stesso anno, col quale è stata dissacrata e chiusa al culto la Chiesa filiale di San Giovanni Battista nel comune di Raccuja (Messina) e le rendite e gli oneri ad essa pertinenti, nonchè il sacro edificio, sono stati attribuiti alla Chiesa parrocchiale matrice di Santa Maria del Gesù nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1951, n. 430.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa Santuario della Madonna del Transito, in frazione Canoscio del comune di Città di Castello (Perugia).

N. 430. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa Santuario della Madonna del Transito, in frazione Canoscio del comune di Città di Castello (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1951, n. 431.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero Benedettino di Santa Maria, in Città di Castello (Perugia).

N. 431. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero Benedettino di Santa Maria in Città di Castello (Perugia) e viene autorizzato il trasferimento a favore del Monastero stesso di alcuni immobili da esso posseduti, per interposta persona, da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, situati in Città di Castello, valutati L. 5.083.580 ed in Perugia, valutati L. 4.260.800.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1951, n. 432.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata di Santa Maria Maddalena, in frazione Flaipano del comune di Montenars (Udine).

N. 432. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Udine in data 10 giugno 1946, relativo all'erezione in parrocchia della Vicaria curata di Santa Maria Maddalena, in frazione Flaipano del comune di Montenars (Udine), e la Chiesa di Santa Maria Maddalena, sede della parrocchia omonima, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal Comune stesso, consistente in un immobile, situato in Flaipano di Montenars, valutato L. 650.000.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1951.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Reggio Emilia per il triennio 1951-1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 16 novembre 1947, col quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Reggio Emilia per il triennio 1948-1950;

Considerato che col 31 dicembre 1950, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Reggio Emilia, pel triennio 1951-1953, i signori:

Biancheri prof. Antonio, medico chirurgo;
Bertolani prof. Aldo, medico chirurgo;
Simonini prof. Adelchi, pediatra;
Villani avv. Carlo, esperto in materie amministrative;
Modena dott. Aldo, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1951
Registro Presidenza n. 48, *foglio n.* 171. — FERRARI

(3125)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1951.

Sostituzione di un componente il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i propri decreti 12 ottobre 1949, e successivi, relativi alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano);

Ritenuto che l'on. sen. arch. Stanislao Ceschi, nominato componente di detto Consiglio su designazione del Ministero dei lavori pubblici, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, e che occorre pertanto procedere alla di lui sostituzione;

Vista la designazione pervenuta;

Vista la legge 1° aprile 1949, n. 118;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'architetto Aldo Della Rocca, designato dal Ministero dei lavori pubblici, è nominato componente il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano), in sostituzione dell'onorevole sen. arch. Stanislao Ceschi, dimissionario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1951

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1951
Registro Presidenza n. 49, *foglio n.* 80. — MASSIMO

(3158)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1951.

Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Campobasso ai fini delle verificazioni periodiche dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto l'art. 20 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 20 giugno 1939, n. 976;

Visto l'art. 1 della legge 26 agosto 1949, n. 702;

Visto il decreto Ministeriale 3 dicembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1943, registro n. 2 Finanze, foglio n. 68 D'Elia, col quale veniva attivato il nuovo catasto terreni in trentasette Comuni della provincia di Campobasso;

Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti addì 24 aprile 1950, registro n. 9 Finanze, n. 126 Lesen, col quale veniva attivato il nuovo catasto terreni in quattro Comuni della provincia di Campobasso;

Considerato che entro l'anno 1951 sarà attivato il nuovo catasto terreni in tredici Comuni e che a breve scadenza seguirà l'attivazione per l'intera provincia di Campobasso;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella — predisposta dall'Ufficio tecnico erariale Sezione autonoma — di Campobasso, indicante la ripartizione dei Comuni della provincia di Campobasso in cinque gruppi e l'anno in cui, a cominciare dal 1952, deve eseguirsi in ciascun gruppo la prima verificazione quinquennale, per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 marzo 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1951
Registro Finanze n. 13, *foglio n.* 122. — LESEN

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Campobasso agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo, dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I

(Prima verificazione: anno 1952)

Distretto di CASACALENDA

1) Bonefro
2) Casacalenda
3) Colletorto
4) Guardialfiera
5) Macchia Valfortore
6) Montelongo
7) Morrone del Sannio
8) Pietracatella
9) Provvidenti
10) Ripabottoni
11) San Giuliano di Puglia
12) Santa Croce di Magliano
13) Sant'Elia a Pianisi

Distretto di ISERNIA

1) Castel San Vincenzo
2) Cerro al Volturno
3) Colli a Volturno
4) Conca Casale
5) Filignano
6) Fornelli
7) Montaquila
8) Pizzone
9) Pozzilli
10) Rocchetta a Volturno
11) Scapoli
12) Sesto Campano
13) Venafro

GRUPPO II

(Prima verificazione: anno 1953)

Distretto di GUGLIONESI

1) Acquaviva Collecroce
2) Guglionesi
3) Montecilfone
4) Palata
5) Tavenna

Distretto di LARINO

1) Castelbottaccio
2) Castelmauro
3) Civita Campomarano
4) Larino
5) Lucito
6) Lupara
7) Montorio nei Frentani
8) Rotello
9) San Martino in Pensilis
10) Ururi

Distretto di RICCIA

1) Gambatesa
2) Ielsi
3) Riccia
4) Tufara

Distretto di TERMOLI

1) Campomarino
2) Mafalda
3) Montenero di Bisaccia
4) Petacciato
5) Portocannone
6) S. Giacomo degli Schiavoni
7) Termoli

GRUPPO III
(Prima verificazione: anno 1954)

Distretto di CAMPOBASSO

1) Baranello
2) Busso
3) Campobasso
4) Campodipietra
5) Campolieto
6) Casalciprano
7) Castellino del Biferno
8) Castropignano
9) Cercemaggiore
10) Cercepiccola
11) Ferrazzano
12) Gildone
13) Limosano
14) Matrice
15) Mirabello Sannitico
16) Molise
17) Monacilioni
18) Montagano
19) Oratino
20) Petrella Tifernina
21) Ripalimosano
22) San Giovanni in Galdo
23) San Giuliano del Sannio
24) Sant'Angelo Limosano
25) Sepino
26) Torella del Sannio
27) Toro
28) Vinchiaturo

GRUPPO IV
(Prima verificazione: anno 1955)

Distretto di AGNONE

1) Agnone
2) Belmonte del Sannio
3) Capracotta
4) Castel del Giudice
5) Castelverrino
6) Pescopennataro
7) Pietrabbondante
8) Poggio Sannita
9) Sant'Angelo del Pesco

Distretto di BOIANO

1) Boiano
2) Campochiaro
3) Cantalupo del Sannio
4) Castelpetroso
5) Colle d'Anchise
6) Duronia
7) Frosolone
8) Guardiaregia
9) Macchiagodena
10) Roccamandolfi
11) San Massimo
12) San Polomatese
13) Sant'Angelo in Grotte
14) Sant'Elena Sannita
15) Spinete

GRUPPO V
(Prima verificazione: anno 1956)

Distretto di ISERNIA

1) Acquaviva d'Isernia
2) Carovilli
3) Carpinone
4) Castelpizzuto
5) Chiauci
6) Civitanova del Sannio
7) Forlì del Sannio
8) Isernia
9) Longano
10) Macchia d'Isernia
11) Miranda
12) Montenere Val Cocchiara
13) Monteroduni
14) Pesche
15) Pescolanciano
16) Pettoranello del Molise
17) Rionero Sannitico
18) Roccasicura
19) San Pietro Avellana
20) Sant'Agapito
21) Sessano
22) Vastogirardi

Distretto di TRIVENTO

1) Bagnoli del Trigno
2) Fossalto
3) Montefalcone nel Sannio
4) Montemitro
5) Pietracupa
6) Roccavivara
7) Salcito
8) San Biase
9) San Felice del Molise
10) Trivento

Roma, addì 5 marzo 1951

Il Ministro: VANONI

(3130)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1951.

Attivazione del nuovo catasto terreni nei Comuni del distretto di Naso, in provincia di Messina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio-decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per tutti i Comuni che alla data del presente decreto fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Naso, in provincia di Messina;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1951 per tutti i Comuni che, alla data del presente decreto, fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Naso, in provincia di Messina.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1951
Registro Finanze n. 11, foglio n. 66. — LESEN

(2970)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1951.

Disposizioni riguardanti concorsi ed operazioni a premio per il 1951.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge, con modificazioni, con legge 5 giugno 1939, n. 973, il quale stabilisce che, per potersi applicare la tassa di licenza alle operazioni a premio, svolte dalle ditte, il valore dei premi offerti ai clienti deve essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 585, che ha apportato alcune modifiche alla predetta legge 5 giugno 1939, n. 973;

Vista la lettera 21 febbraio 1951, n. 220398, con la quale il Ministero dell'industria e del commercio determina detto limite di valore nella misura di L. 2000;

Visto il successivo art. 54 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, comma *b*), il quale esclude dai concorsi ed operazioni a premio, alcuni generi alimentari di largo e popolare consumo;

Decreta:

Art. 1.

Il limite del valore venale dei premi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte, che svolgono operazioni a premio, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato dalla legge 15 luglio 1950, n. 585, è stabilito per l'anno 1951, nella misura di L. 2000 (duemila).

Art. 2.

Sono esclusi dai concorsi ed operazioni a premio, a' termini dell'art. 54 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, comma *b*), modificato dalla legge 15 luglio 1950, n. 585, e dell'articolo unico della legge 5 giugno 1939, n. 973, i generi alimentari e generi di largo e popolare consumo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1951

p. *Il Ministro per le finanze*
CASTELLI

p. *Il Ministro per l'industria e il commercio*
ZIINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1951
Registro Finanze n. 15, *foglio n.* 258. — LESEN

(3129)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1951.

Dichiarazione di inefficacia delle azioni di pertinenza tedesca nella Società anonima « Desiderio », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 22 novembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 280 del 6 dicembre 1950 e nei quotidiani: « Il Nuovo corriere della sera » di Milano del 23 dicembre 1950 e « Il Sole » di Milano del 13 dicembre 1950, con il quale è stata disposta la sottoposizione al visto delle azioni della Società anonima « Desiderio », con sede in Milano, affidandone l'incarico al sequestratario, dott. Crescenzo Crispo;

Visto il verbale relativo alla suddetta operazione, trasmesso dal sequestratario, dal quale risulta:

a) che è stato negato il visto a n. 3500 azioni, presentate da persone di nazionalità tedesca;

b) che è stato negato il visto a n. 2150 azioni delle quali è stata accertata l'appartenenza a persone di nazionalità tedesca;

Visto l'art. 14 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Ritenuto che il ricorso in data 19 aprile 1951 presentato dal dott. Luigi Caimi di Milano nella sua veste di procuratore speciale del suddito tedesco sig. Hans Ola Haberlandt, contro il diniego del « visto » alle n. 3500 azioni « Desiderio » a quest'ultimo intestate, è da respingere, considerato che l'unico motivo addotto nel ricorso stesso, relativamente all'inapplicabilità delle vigenti leggi di guerra, a seguito delle disposizioni del Trattato di pace e del Memorandum d'intesa 14 agosto 1947, è privo di fondamento giuridico;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci le seguenti azioni della Società anonima « Desiderio », con sede in Milano:

a) n. 3500 azioni, alle quali è stato negato il visto perchè di pertinenza di persone di nazionalità tedesca, rappresentate:

dal cert. n. 63 di n. 250 azioni di nominali L. 100 cadauna, L. 25.000; dal cert. n. 64 di n. 250 azioni di nominali L. 100 cadauna, L. 25.000; dal cert. n. 65 di n. 250 azioni di nominali L. 100 cadauna, L. 25.000; dal cert. n. 66 di n. 250 azioni di nominali L. 100 cadauna, L. 25.000; dal cert. n. 67 di n. 250 azioni di nominali L. 100 cadauna, L. 25.000; dal cert. n. 68 di n. 250 azioni di nominali L. 100 cadauna, L. 25.000; dal cert. n. 69 di n. 250 azioni di nominali L. 100 cadauna, L. 25.000; dal cert. n. 70 di n. 250 azioni di nominali L. 100 cadauna, L. 25.000; dal cert. n. 71 di n. 250 azioni di nominali L. 100 cadauna, L. 25.000; dal cert. n. 72 di n. 250 azioni di nominali L. 100 cadauna, L. 25.000; dal cert. n. 73 di n. 250 azioni di nominali L. 100 cadauna, L. 25.000; dal cert. n. 74 di n. 250 azioni di nominali L. 100 cadauna, L. 25.000; dal cert. n. 75 di n. 250 azioni di nominali L. 100 cadauna, L. 25.000; dal cert. n. 76 di n. 250 azioni di nominali L. 100 cadauna, L. 25.000; per n. 3500 azioni di complessive L. 350.000, intestate al sig. Hans Ola Haberlandt, cittadino tedesco, ma di effettiva proprietà della I. G. Farbenindustrie di Berlino, attraverso la Società Arca di Milano;

b) n. 2150 azioni alle quali è stato negato il visto essendo stato accertato che appartengono a persone di nazionalità tedesca, rappresentate:

dal cert. n. 1 di n. 50 azioni di nominali L. 100 cadauna, L. 5000; dal cert. n. 6 di n. 600 azioni di nominali L. 100 cadauna, L. 60.000; dal cert. n. 6 di n. 1500 azioni di nominali L. 100 cadauna, L. 150.000; per n. 2150 azioni di complessive L. 215.000, intestate al sig. De Luca Giuseppe, cittadino italiano, ma di effettiva proprietà della I. G. Farbenindustrie di Berlino, attraverso la Società Arca, di Milano.

In luogo delle azioni di cui sopra la Società anonima « Desiderio », con sede in Milano, rilascerà nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, che sostituiranno ad ogni effetto le azioni dichiarate inefficaci, e che, sotto la vigilanza del sequestratario, saranno fatti depositare alla Banca d'Italia, sede di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 giugno 1951

Il Ministro: PELLA

(3135)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche del Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario tra l'Italia e la Turchia concluso a Roma il 24 marzo 1950.

Addì 6 giugno 1951 è stato effettuato ad Ankara, in base alla autorizzazione disposta con legge 11 maggio 1951, n. 393, lo scambio delle ratifiche del Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario tra l'Italia e la Turcha, concluso a Roma il 24 marzo 1950.

(3152)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Boscotrecase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1951, registro n. 19 Interno, foglio n. 326, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Boscotrecase (Napoli) di un mutuo di L. 3.709.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3098)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Capraia e Limite ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1951, registro n. 19 Interno, foglio n. 311, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Capraia e Limite (Firenze) di un mutuo di L. 2.038.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3103)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pieve d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1951, registro n. 19 Interno, foglio n. 317, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pieve d'Alpago (Belluno) di un mutuo di L. 1.076.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3104)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Zoagli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1951, registro n. 19 Interno, foglio n. 320, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Zoagli (Genova) di un mutuo di L. 1.750.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3112)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cicagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1951, registro n. 19 Interno, foglio n. 319, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cicagna (Genova) di un mutuo di L. 1.273.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3113)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pratola Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 31 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1951, registro n. 19 Interno, foglio n. 323, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pratola Peligna (L'Aquila) di un mutuo di L. 3.054.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3105)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cursi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 31 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1951, registro n. 19 Interno, foglio n. 325, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cursi (Lecce) di un mutuo di L. 1.328.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3106)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Zeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1951, registro n. 19 Interno, foglio n. 324, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Zeri (Massa Carrara) di un mutuo di L. 1.852.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3107)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gioia del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1951, registro n. 19 Interno, foglio n. 318, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gioia del Colle (Bari) di un mutuo di L. 530.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3108)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Ventesimo elenco dei dati di individuazione degli autoveicoli iscritti ai fini amministrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 22 gennaio 1948, n. 51 e dell'art. 5 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 118.

Casarin Giovanni, Feltre:
marca e tipo: Fiat 508; telaio n. 020262; motore n. 020524;
Drusian Severino, Roncadelle:
marca e tipo: Fiat 500; telaio n. 005037; motore n. 005164;
Raffineria Olii Minerali, Roma:
marca e tipo: Fiat 500; telaio n. 048043; motore n. 048132;
Casarin Giovanni, Feltre:
marca e tipo: Motociclo Guzzi 500; telaio n. 1674; motore n. 1675;
Casarin Giovanni, Feltre:
marca e tipo: Motociclo Guzzi 500; telaio n. 6159; motore n. 1656;
Casarin Giovanni, Feltre:
marca e tipo: Motociclo Guzzi 500; telaio n. 1700; motore n. 28375;
Casarin Giovanni, Feltre:
marca e tipo: Motociclo Guzzi 500; telaio n. 4266; motore n. 35747;
Casarin Giovanni, Feltre:
marca e tipo: Motociclo Guzzi 500; telaio n. 9267; motore n. 47760;

Casarin Giovanni, Feltre:
marca e tipo: Motociclo Taurus; telaio n. 870; motore n. 871;
Morgutti Antonio, Gaeta:
marca e tipo: Motociclo Ariel 500; telaio n. W10915; motore n. W10290;
Zambelli Oscar, Como:
marca e tipo: Motociclo Benelli 250; telaio n. 259408; motore n. 259408;
Bernardini Corrado, Roma:
marca e tipo: Auto DKW; telaio n. 3132389; motore n. 926038;
Casteggio Battista, Mantova:
marca e tipo: Moto Triumph; telaio n. 113264; motore n. 94971.

Si avverte che decorsi sei mesi dalla pubblicazione senza che alcuno abbia fatto valere dei diritti sugli autoveicoli sopradescritti mediante atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, questo Ministero disporrà la cancellazione della riserva ai fini amministrativi.

I precedenti elenchi sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 2 dicembre 1950, n. 295 del 27 dicembre 1950 e n. 56 dell'8 marzo 1951.

(3137)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 138

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 25 giugno 1951

Borsa	Dollaro	Borsa	Dollaro
Borsa di Bologna	624,89	Borsa di Palermo	624,85
» Firenze	624,85	» Roma	624,87
» Genova	624,90	» Torino	624,89
» Milano	624,89	» Trieste	624,93
» Napoli	624,85	» Venezia	624,88

Media dei titoli del 25 giugno 1951

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	70,625
Id. 3,50 % 1902	69 —
Id. 3 % lordo	45,80
Id. 5 % 1935	97,10
Redimibile 3,50 % 1934	71,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	92 —
Id. 5 % 1936	91,45
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,45
Id. 5 % convertiti 1951	99,925
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,95

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 25 giugno 1951:

1 dollaro U.S.A. . L. 624,88

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Paese		
Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di esecuzione del piano di ricostruzione di Forni di Sotto (Udine)

Con decreto Ministeriale 16 giugno 1951, n. 1497, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Forni di Sotto (Udine), approvato con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, n. 2256, è stato prorogato fino al 9 luglio 1955.

(3140)

Conferma in carica del presidente e nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Livorno.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3923, in data 16 giugno 1951, il geometra Gaetano Pacinotti è confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Livorno e il dott. Dino Lugetti è stato nominato vice presidente in sostituzione del sig. Gino Vannucci, decaduto per maturato quadriennio.

(3141)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa lavori edili, stradali, tra combattenti, reduci e partigiani « C.O.P.A.R.E. », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 giugno 1951, i poteri conferiti al rag. Colonno Mazzotta, commissario della Società cooperativa lavori edili, stradali, tra combattenti, reduci e partigiani « C.O.P.A.R.E. », con sede in Roma, sono stati prorogati al 31 agosto 1951.

(3172)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa costruzioni edili stradali « Ascania », con sede in Roma, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 giugno 1951, è stato sciolto, ai sensi dello art. 2543 Codice civile, il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa costruzioni edili stradali « Ascania », con sede in Roma, ed è stato nominato commissario il sig. Ignazio Romano, via Pomezia n. 9, Roma.

(3167)

Scioglimento della Società cooperativa autotrasporti con sede in Pesaro

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 giugno 1951, la Società cooperativa autotrasporti, con sede in Pesaro, costituita con atto in data 1° luglio 1945 del dott. Giuseppe Fabbi, notaio in Pesaro, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(3170)

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro Reduci della prigionia, con sede in Paliano e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 giugno 1951, la Società cooperativa di lavoro Reduci della prigionia, con sede in Paliano, costituita con atto 27 aprile 1946 del notaio Pietro Jannetti, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato commissario liquidatore il sig. Sante Graziani fu G. Battista, residente in Paliano.

(3171)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Pescara in data 12 giugno 1950, n. 8992, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1949, è costituita come appresso:

Presidente:

Serena dott. Raffaele, vice prefetto.

Componenti:

Franco dott. Pasquale, medico provinciale;

Pistuddi prof. dott. Alberto, primario ostetrico dell'ospedale civile di Pescara;

Forni prof. dott. Paolo, primario ostetrico dell'ospedale civile di Penne;

Cacciali Vera, ostetrica condotta.

Segretario:

Di Rocco dott. Claudio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 maggio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2960)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE
E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Agrigento in data 10 febbraio 1950, n. 789, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Visto il decreto di proroga in data 27 aprile 1950, n. 11337:

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1948, è costituita come appresso:

Presidente:

Di Bona dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Siggia dott. Salvatore, medico provinciale;

D'Angelo Montana dott. Giovanni, libero esercente specializzato in ostetricia;

Curaba dott. Francesco, libero esercente specializzato in ostetricia;

Cimino Giacoma, ostetrica condotta.

Segretario:

Cucchiara dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 1° giugno 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3044)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso a otto posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico aggiunto (grado 10°, gruppo A), nel ruolo del personale civile dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visti i regi decreti 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, che recano norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che riguarda la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni nei pubblici impieghi, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visti la legge 25 settembre 1940, n. 1458, il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, il decreto legislativo 13 marzo 1948, n. 241, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernenti i benefici e norme a favore degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, dei reduci e congiunti dei caduti per la guerra di liberazione, di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, dei combattenti della seconda guerra mondiale nonchè dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale, delle provvidenze a favore degli invalidi e orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135 riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatto di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento di qualifiche partigiani e delle qualifiche di reduce della deportazione e dall'internamento;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, art. 8, riguardante la esecuzione del possesso del requisito del limite

massimo di età per l'ammissione del personale statale non di ruolo ai pubblici concorsi, nonchè altre provvidenze a favore dello stesso personale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati ed in particolare l'art. 5 di esso (primo, secondo e terzo comma);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, concernente norme per l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale.

Visto il decreto legislativo 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede l'ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 233, che eleva temporaneamente a 35 anni il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130, sui miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 gennaio 1951 con nota numero 408/12106/2-10-34;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico aggiunto nel ruolo del personale civile dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali (grado 10°, gruppo *A*).

I posti sono ripartiti nelle seguenti specialità:

Fisici	n. 4
Ingegneri elettrotecnici	n. 4
Totale .	n. 8

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani muniti di laurea di fisica o in ingegneria i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superano quella di 35.

I laureati in ingegneria dovranno essere in possesso del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione, oppure del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione stessa, a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, è successive estensioni, nonchè del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284.

Il limite di età sopra specificato è elevato:

1) ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) ad anni 44 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

3) ad anni 45 per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra o mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e mutilati ed invalidi per servizio, nonchè per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1934, n. 25, purchè giusta quanto stabilisce l'articolo primo della legge 3 maggio 1950, n. 223, non superino il 45° anno di età.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e nei confronti del personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per cui è indetto il concorso, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno pervenire al Ministero della difesa Marina (Direzione generale dei personali civili e affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine anzidetto non siano corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

Nelle domande i candidati dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo;

d) le specialità per le quali intendano concorrere;

e) se intendano avvalersi della facoltà di sostenere la prova facoltativa di lingua straniera secondo quanto specificato nell'allegato programma di esami;

f) che accettano qualsiasi destinazione.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovano i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 40 debitamente legalizzato.

2. Certificato di cittadinanza italiana in bollo da L. 24 debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

3. Certificato in bollo da L. 24 debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici

ovvero non è incorso in nessuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

4. Certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L. 85 rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal Procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, in bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Diploma di laurea (e di abilitazione per gli ingegneri) o copia autenticata dal notaio.

I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande hanno facoltà di esibire un certificato dell'Università debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale, o la copia autentica di esso, all'atto dell'eventuale nomina.

7. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (bollata con marca da L. 40 sul primo foglio e con marca da L. 32 sugli intercalari) oppure dell'esito di leva. in bollo da L. 24, per coloro che siano stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere servizio militare, o che avendo concorso alla leva, non abbiano ancora prestato servizio militare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa della competente autorità militare, in bollo da L. 24, dalla quale risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati od invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, dilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità munita dalla annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduci dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede. I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

8. Certificato medico in carta da bollo da L. 24 di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militare se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale o dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto. Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

9. Fotografia di data recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio (tassata con marca da bollo da L. 32 e debitamente legalizzata) quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

10. I candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24.

11. I candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo dal competente ufficio.

12. I dipendenti non di ruolo sono tenuti a presentare apposito certificato, in carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dall'Amministrazione cui appartengono, attestante che hanno prestato almeno due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie del ruolo per il quale il presente concorso è bandito, ai fini della partecipazione alla riserva di posti contenuta nell'art. 8 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

13. Documenti comprovanti eventuale diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

Le domande e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguito la idoneità.

Gli aspiranti che provano con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio in una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

I candidati che si trovano sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 8 del precedente art. 4, quando li suppliscano con un certificato, redatto in carta da bollo da L. 32, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta ed inoltre la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso a fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione di coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano docuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche e orali giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo a Roma od eventualmente in altre sedi che l'Amministrazione si riserva di designare e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio o generale Armi navali.

Membri:

due professori d'Università o dell'Accademia navale;

un ufficiale superiore Armi navali;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°;

un funzionario del ruolo dei fisici ed ingegneri elettrotecnici delle Direzioni armi e armamenti navali.

Segretario:

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno, o più membri, per le lingue estere.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come pratica ed orale, la Commissione dispone di dieci punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte e pratiche una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova così scritta come pratica ed orale per il relativo coefficiente, sommando i prodotti ottenuti e rapportando infine la somma in ventesimi.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni, in quanto applicabili (in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Particolare conto sarà tenuto dei concorrenti che abbiano partecipato a corsi di specializzazione « Radar ».

Art. 9.

Il personale ammesso all'impiego, sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato all'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 10°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1951
Registro n. 6, *foglio n.* 459. — CILLO

PROGRAMMA DI ESAMI

I. *Prove scritte*:

a) *Lingue straniere* (coefficiente 1, durata massima ore 2 per ogni lingua):

Traduzione dal francese in italiano di un brano di fisica tecnologica.

Traduzione dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato.

Non è ammesso l'uso del vocabolario. Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate, in tal caso la prova in più è calcolata come prova facoltativa.

N. B. — Per le prove facoltative di lingue estere, la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto per ciascuna lingua da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

b) *Prova scritta di fisica* (coefficiente 2, durata stabilita dalla Commissione in relazione al tema):

Trattazione di uno o più degli argomenti riportati in allegato I.

II. *Prova pratica* (coefficiente 2, durata massima ore 8)

Esecuzione di misure relative agli argomenti elencati nell'allegato *II*, previa registrazione degli apparecchi usati per eseguirle.

Compilazione di relazione scritta sul lavoro fatto.

La Commissione sceglierà il numero di temi doppio del numero dei candidati.

Il nome di ogni candidato sarà accoppiato con estrazione a sorte a due dei predetti temi.

Il candidato obbligatoriamente svolgerà uno dei temi estratti a sorte e facoltativamente il rimanente.

III. *Prove orali*:

a) *Prova orale di fisica* (coefficiente 2)

Discussione sull'argomento delle prove scritte e pratiche già nominate e interrogazioni sugli argomenti previsti per le prove scritte.

b) *Prova orale di nozioni amministrative* (coefficiente 1, durata massima mezz'ora)

Interrogazione su nozioni elementari di diritto amministrativo con particolare riguardo all'ordinamento amministrativo dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e salariati da esso dipendenti.

ALLEGATO I.

Argomenti riguardanti la prova scritta di fisica.

1. Le misure fisiche, causa di errore e correzioni. Elaborazione dei dati sperimentali. Fondamenti della teoria degli errori e dei metodi statistici. Rappresentazione delle leggi fisiche. Calcoli numerici per via meccanica e grafica.
2. Sistemi di misura e metodi di misura delle grandezze fondamentali. Cronografia.
3. Campi di forza e campi vettoriali in generale. Campi solenoedali. Teoria del potenziale.
4. Meccanica dei corpi rigidi. Fenomeni giroscopici. Fondamenti di balistica esterna. Resistenza opposta dall'aria al moto dei corpi animati da velocità ipo e ipersonica.
5. Resistenza opposta dai fluidi al moto dei corpi. Paradosso di D'Alembert. Cavitazione. Similitudine meccanica secondo Fraude. Vasche di Fraude.
6. Meccanica dei corpi elastici. Fondamenti della teoria della elasticità e della resistenza dei materiali.
7. Meccanica dei corpi fluidi reali ed ideali. Moto vorticoso e moto irrotazionale. Moto stazionario.
8. Fenomeni oscillatori e vibrazioni dei sistemi discreti. Analisi armonica.
9. Onde elastiche: generazioni, propagazione e ricezione. Cenni sulle esplosioni e onde di urto.
10. Campo sonoro indefinito: produzione, propagazione e ricezione del suono. Struttura dei suoni e loro percezione. Cenni di acustica architettonica. Attenuazione dei disturbi acustici. Isolamento acustico. Acustica fisiologica.
11. Applicazioni militari e tecniche della acustica.
12. Termometria, scale di temperatura. Apparecchi per la misura della temperatura. Alte e basse temperature: loro produzione e utilizzazione. Fenomeni particolari ad esse connesse.
13. Trasmissione del calore. Teoria di Fourier.
14. I gas reali ed ideali. Equazione di stato. Nozioni della teoria cinetica dei gas. Tecnica del vuoto.
15. Calorimetria. Leggi e relazioni relative ai calori specifici. Metodi di misura.
16. I tre principi della termodinamica. Loro enunciazione. Relazioni che ne derivano.
17. Stati di aggregazione e trasformazioni di stato. Equilibri. Potenziali termodinamici.
18. Concetti fondamentali della teoria delle macchine termiche. Cicli delle macchine a vapore. Cenni della termodinamica delle combustioni rapide. Macchine a scoppio. Motori a combustione interna. Confronti critici.
19. Efflusso dei fluidi attraverso bocche a parete sottile. Coefficiente di contrazione. Resistenza passiva. Bocca di efflusso di Lavel.

20. Movimenti dei fluidi nei condotti. Regime alla Poiseuille. Cenni sul movimento dei fluidi per piccola differenza di pressione e temperatura. Tiraggio naturale e artificiale. Cenni sulla misura della velocità dei gas.
21. Cenni sulle turbine ad azione e reazione. Confronto critico. Cenni sulle turbine a gas.
22. Elettrostatica. Condensatori, dielettrici, elettrometi e misure elettrostatiche.
23. Magnetostatica. Campo ed induzione magnetica. Materiale ferro magnetici, paramagnetici e diamagnetici. Misure relative.
24. Corrente elettrica continua. Distribuzioni in rete di conduttori. I campi di corrente in mezzi isotropi. Fenomeni al passaggio della corrente nei conduttori reali.
25. Generatori non elettromagnetici di tensione continua. Pile: classificazione e teoria. Misure di f.e.m.
26. Elettrochimica. Elettrodeposizione ed attacco anodico. Fondamenti sulla teoria delle corrosioni metalliche.
27. Campi magnetici prodotti da correnti. Azioni dei campi magnetici sulle correnti. Applicazioni.
28. L'induzione elettromagnetica. Le correnti variabili ed alternate ed i fenomeni ad esse connesse.
29. Teoria e funzionamento delle macchine elettriche e industriali. Studio dei circuiti con il metodo vettoriale.
30. Apparecchi di misura elettrici. Loro teoria ed impiego. Le principali misure elettriche: apparecchi e ponti ad esse relative.
31. Sistemi di misura nel campo dell'elettricità e del magnetismo. Definizione dei campioni.
32. I circuiti elettrici a costanti concentrate e distribuite. Quadripoli, filtri e linee.
33. Microfoni, telefoni, altoparlanti. Piezoelettricità e magnetostrizione.
34. Il campo elettromagnetico. Equazioni di Maxmell. Propagazione libera e convogliata delle onde.
35. I tubi elettronici, loro caratteristiche, loro impiego nel campo delle misure. Raddrizzatori vari.
36. Trasmettitori e ricevitori a radiofrequenza. Antenne.
37. Le onde corte e ultracorte. Produzione, propagazione, ricezione.
38. Radiogonometria, radiolocalizzatori, radiotelemetri.
39. L'elettrone. Emissione elettronica. Fenomeni fotoelettrici e termoionici.
40. Passaggio dell'elettricità attraverso i gas e sue applicazioni.
41. Raggi catodici. Fondamenti di ottica elettronica. Microscopio elettronico. Diffrazione degli elettroni.
42. Raggi X. Teoria, applicazioni scientifiche e tecniche. Strutturistica.
43. Costituzione della materia. Il sistema periodico. L'atomo, il nucleo, le radiazioni dell'atomo, le radiazioni del nucleo.
44. Legge della disintegrazione radioattiva. Isotopica. Disintegrazione artificiale con particolare riguardo a quella dell'uranio. La scissione dell'uranio. Le reazioni a catena di Joliot.
45. Strutturistica della materia. Atomi, molecole, cristalli. Leghe. Diagrammi di stato. Colloidi. Nebbie. Fumi.
46. Sistemi ottici centrali loro proprietà cardinali.
47. Interferenza e diffrazione della luce. Loro applicazioni.
48. Produzione delle radiazioni luminose; fenomeni di propagazione, assorbimento, rifrazione, diffusione. Riflessione vitrea e metallica.
49. Polarizzazione della luce. Ottica dei critalli e dei mezzi anisotropici. Birifrangenza per anisitropia naturale e accidentale. Fondamenti di fotoelasticità.
50. Spettroscopia e spettrografia, produzione e studio degli spettri. Effetti Seeman Stark, ecc.
51. Istrumenti ottici di osservazione e misura (cannocchiali, telemetri, periscopi, microscopi, obiettivi fotografici). Aberrazioni ottiche. Cenni del loro calcolo e correzione. Determinazione sperimentale delle loro caratteristiche.
52. Fotografia scientifica e documentaria. Micrografia, fotogrammetria, cinematografia, fotografia ultrarapida. Sensitometria. Materiali persensibili. Procedimenti di sensibilizzazione e disensibilizzazione. Procedimenti di sviluppo e fissaggio. Stampa.
53. Tecnica della illuminazione. Fotometria e calorimetria. Fari e proiettori. Ottica Fisiologica.
54. L'energia raggiante. Classificazione delle radiazioni. Irradiamento integrale. Emissione « per temperatura » e per « luminescenza ». Emissione degli aeriformi. Assorbimento delle radiazioni. Corpo grigio. Legge di Boujuer. Corpo nero. Spettro d'assorbimento dell'energia solare raggiante. La « costante solare ».
55. Principio di Kirchoff. Leggi di Stefan e di Wien, e Planck. Cenni sulla emissione di taluni corpi usati per la produzione artificiale della luce. Metalli. Fiamma. Ossidi metallici. Reticella Auer. Arco Voltaico. Lampada a vapori di mercurio e di sodio ed al neon.
56. Irraggiamento puramente termico. Mezzi e metodi di studio. Leggi e applicazioni. Pirometria ottica.
57. Magnetismo terrestre e sue applicazioni. Meteorologia ed ottica della atmosfera. Apparecchi e misure relative.

ALLEGATO II

Argomenti riguardanti le misure di cui la prova pratica.

1. Misura di intervalli di tempo.
2. Misura di pressione (alta e bassa).
3. Misura di massa e di peso.
4. Misura di peso specifico e densità.
5. Misura di temperatura (con termometri, coppia termoelettrica-pirometri
6. Misura di dilatazione.
7. Misura di viscosità.
8. Misura delle caratteristiche meccaniche dei materiali metallici (carico di « rottura », di « snervamento », di « limite elastico », del modulo di elasticità).
9. Misura della strizione, allungamento, resistenza, resistenza alla « fatica » (flessione rotante, ecc.).
10. Misura di un sistema meccanico vibrante.
11. Misura dei punti critici degli acciai.
12. Misura dei punti di fusione, tensione di vapore, solidificazione.
13. Misura dei valori specifici, del calore di vaporizzazione, e di soluzione.
14. Misura della conducibilità termica.
15. Misura delle caratteristiche ottiche principali degli strumenti più comuni nella tecnica militare (microscopio, cannocchiale, sestante, macchine fotografiche).
16. Misure spettrometriche. Refrattometriche. Fotometriche. Interferometriche. Polarimetriche.
17. Misura di ionizzazione e radioattività.
18. Misure relative ai circuiti percorsi da correnti continue ed alternate.
19. Misura di conducibilità elettrica, costante dielettrica, induttanza e capacità e perdite dei dielettrici.
20. Misure sugli elettroliti, sulle pile e accumulatori.
21. Misura delle caratteristiche delle macchine elettriche.
22. Misura inerente la caratteristica di un tubo elettronico.
23. Misure inerenti le caratteristiche di celle fotoelettriche.
24. Misure inerenti le caratteristiche degli elementi raddrizzatori utilizzanti le scariche di gas.
25. Misure sui generatori amplificatori e rilevatori a bassa frequenza ed a radiofrequenza.
26. Misure dei momenti a campo magnetico.
27. Misure delle caratteristiche di un microfono, telefono, altoparlante.
28. Misure delle intensità sonore.

Roma, addì 18 maggio 1951

Il Ministro: PACCIARDI

(3120)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a due posti di ispettore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro fra laureati in ingegneria che abbiano piena conoscenza della lingua tedesca.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, sull'ordinamento dell'attuale Ispettorato del lavoro, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrale e periferici del Ministero del lalavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, sulla temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, sulla temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Ritenuta l'esigenza del reclutamento, mediante apposito concorso, del personale necessario al funzionamento dell'Ispettorato del lavoro di Bolzano sul piano della bilinguità;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1950, n. 3842/36435.564;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di ispettore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) in prova nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro fra laureati in ingegneria che abbiano piena conoscenza della lingua tedesca, da assegnarsi a prestare servizio, in prima destinazione, all'Ispettorato del lavoro di Bolzano.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad ispettore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, senza conseguirvi l'idoneità.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere dall'ammissione al concorso, con decreto non motivato ed insindacabile, i candidati per i quali ritenga sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale del personale e degli affari generali Servizio Ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande dovranno contenere:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) dichiarazione con la quale il candidato si impegni, in caso di nomina, a raggiungere, quale prima destinazione, la sede di Bolzano;

f) dichiarazione dalla quale risulti se il candidato abbia partecipato a precedenti concorsi dell'Ispettorato del lavoro e nella quale siano indicati, nella ipotesi affermativa, l'anno di partecipazione, il gruppo e il grado dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto;

g) elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Titolo di studio, di cui al precedente art. 1, e cioè:

a) diploma originale di laurea in ingegneria;

b) certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami sostenuti per il conseguimento della laurea, da rilasciarsi in carta da bollo da L. 32 dall'Università presso la quale gli esami stessi sono stati sostenuti.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale di laurea con una copia autentica del diploma stesso, redatta su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata, ovvero con un certificato su carta da bollo da L. 32, rilasciato dall'Università presso la quale il titolo è stato conseguito.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non oltrepassato il 40°.

I) Tale limite di età è elevato di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

d) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180);

e) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione (legge 10 ottobre 1950, n. 843);

f) per i mutilati ed invalidi per servizio e per i congiunti dei caduti per servizio (legge 15 luglio 1950, n. 539);

g) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

II) Il limite massimo di età è aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del punto II) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In favore di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, il limite massimo di età è elevato a 45 anni; tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali. Si prescinde altresì dalla condizione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 8 — quarto comma — del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, nei riguardi del personale civile non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dal primo comma dello stesso articolo.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del Comune di origine, e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciata dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale

sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra, per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati ed invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali ritenga necessario l'accertamento.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 32, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

11. I candidati dipendenti di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 8 del presente articolo.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare o per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1946, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e i mutilati ed invalidi per servizio, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 ovvero dei caduti per servizio, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione overo i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24, della Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o dei caduti per servizio dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del precedente art. 3, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I concorrenti impiegati non di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 del precedente art. 3, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto diversamente disposto dal precedente art. 3, circa il requisito dell'età.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, i documenti che attestino, nei loro confronti, titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

Art. 7.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorso, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo per la loro validità il disposto dell'art. 5 del presente decreto.

I documenti per i quali l'aspirante intende far riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione, con la precisazione del concorso per il quale sono stati presentati.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti — quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato — importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata contenente l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui essi si svolgeranno.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in quattro prove: tre scritte e una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto e legislazione del lavoro;

2) fisica tecnica;

3) macchine e tecnologie industriali (tessili, meccaniche, metallurgiche, del legno).

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti altre materie:

4) nozioni di diritto amministrativo;

5) elementi di diritto penale (la legge penale: codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale, delitti e contravvenzioni: dolo e colpa; le pene: nozioni di pena; pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica Amministrazione);

6) elementi di procedura penale (nozione del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria: sentenza e ordinanze);

7) nozioni di statistica metodologica;

8) lingua tedesca, di cui il candidato, attraverso dettatura, traduzione e conversazione, dovrà dare prova di avere ottima conoscenza.

Art. 10.

Per ciascuna delle prove scritte sono assegnate ai candidati otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva. A parità di punti saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni.

La nomina dei vincitori ad ispettore di 2ª classe dell'Ispettorato del lavoro verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova, i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 10°, gruppo *A*, del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, mentre quelli non riconosciuti idonei saranno licenziati, senza alcun diritto a compenso o indennità.

Art. 13.

I vincitori del presente concorso dovranno, nella prima destinazione, assumere servizio, entro il termine che sarà loro prefisso dall'Amministrazione, all'Ispettorato del lavoro di Bolzano, secondo quanto previsto al precedente art. 1. In difetto, essi saranno dichiarati dimissionari d'ufficio, a norma dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 14.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di due ispettori del ruolo dell'Ispettorato del lavoro di grado non inferiore al 6°, di cui almeno uno laureato in ingegneria;

c) di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 6°, degli altri ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) di un professore ordinario o libero docente, insegnante nella facoltà di ingegneria in una Università della Repubblica.

e) di un professore insegnante la lingua tedesca in una Università della Repubblica.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario di grado non inferiore al 9° dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1951

Il Ministro: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1951
Registro n. 2, Lavoro e previdenza, foglio n. 325 — LAMICELA

(3123)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.